



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



in questo numero

FISCO

LEGGE DI BILANCIO 2023: L'AUDIZIONE DEL MINISTRO GIORGETTI

SALDO IMU 2022: L'ABITAZIONE PRINCIPALE TRA ESENZIONI E DETRAZIONI

LAVORO

DECONTRIBUZIONE SUD E CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE: QUANTO SI RISPARMIA CON IL CUMULO

REDDITO DI CITTADINANZA, PERIODO TRANSITORIO E ABROGAZIONE DAL 2024. COSA CAMBIA

BONUS ENERGIA, DETASSAZIONE E CONTRATTAZIONE AZIENDALE. MA A CHI SPETTA CONTRASTARE L'INFLAZIONE?

sommario

LEGGE DI BILANCIO 2023: L'AUDIZIONE DEL MINISTRO GIORGETTI

Nel disegno di legge di Bilancio 2023, in materia fiscale è stata estesa fino a 85 mila euro l'applicazione della flat tax per lavoratori autonomi e partite Iva e introdotta la flax tax incrementale. E' quanto evidenziato dal ministro Giancarlo Giorgetti, che ha illustrato le misure contenute nel disegno di legge di bilancio 2023 in audizione nelle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. E' prevista la detassazione dei premi riconosciuti ai dipendenti e disposizioni di "tregua fiscale" sulle cartelle per ridurre l'impatto degli effetti del Covid senza per questo aver introdotto alcuna forma di sanatoria o condono

Si è svolta nelle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato l'audizione del ministro Giancarlo Giorgetti, che ha illustrato le misure contenute nel disegno di legge di bilancio 2023.

Il Ministro ha evidenziato come sia una manovra responsabile e coraggiosa che risulterà utile all'Italia con scelte politiche effettuate all'interno di un approccio sostenibile della finanza pubblica, tutelando redditi bassi, famiglie vulnerabili e imprese per fronteggiare il caro energia e l'aumento dell'inflazione.

Per il ministro l'andamento di fondo dell'economia continua a sorprendere in quanto a resilienza. Inoltre ha aggiunto che guardando avanti non è possibile escludere una temporanea flessione del Pil nei primi mesi a cavallo dell'anno, ma nell'ipotesi che non ci siano nuovi shock si prevede possa riprendere lo slancio nel corso del 2023 anche grazie all'impulso del Pnrr.

Oltre al pacchetto contro il caro energia sono previsti interventi a favore delle famiglie e dei redditi più bassi: dal rafforzamento della riduzione del cuneo fiscale (confermato al 2% e innalzato di un ulteriore 1% per i redditi fino a 20.000 euro), alla riduzione dell'Iva su alcuni prodotti di prima necessità (quali quelli per l'infanzia), al rafforzamento dell'assegno unico universale sia per le famiglie più numerose sia per tutti i figli fino ad un anno di età. Per i più giovani sono prorogate le agevolazioni per l'acquisto della prima casa e per le assunzioni a tempo indeterminato. Una misura quest'ultima che si applica anche ai percettori del reddito di cittadinanza.

In materia fiscale è stata estesa fino a 85 mila euro l'applicazione della flat tax per lavoratori autonomi e partite Iva e introdotta la flax tax incrementale. Prevista la detassazione dei premi riconosciuti ai dipendenti e disposizioni di "tregua fiscale" sulle cartelle per ridurre l'impatto degli effetti del Covid senza per questo aver introdotto alcuna forma di sanatoria o condono, come ha tenuto a precisare il ministro.

Le varie misure di "tregua fiscale" prevedono in generale il pagamento integrale delle imposte dovute, ma al contempo assicurano ai contribuenti un alleggerimento e una maggiore sostenibilità finanziaria del debito fiscale, mediante la riduzione delle sanzioni

e la previsione di più ampie tempistiche per i versamenti.

Le misure di carattere fiscale si auto-compensano quasi integralmente, nel 2023, e danno poi risorse destinate a coprire gli interventi di carattere sociale della manovra. Tali misure di supporto a famiglie e imprese sono state in particolare anche finanziate con un contributo straordinario sugli extraprofiti delle imprese che operano nel settore energetico e petrolifero. Il nuovo contributo tiene conto altresì della disciplina prevista dal recente regolamento UE n. 1854 del 6 ottobre 2022, che obbliga gli Stati membri a introdurre un contributo straordinario, al fine di finanziare specifiche misure di supporto contro la crisi energetica.

Inoltre Giorgetti ha aggiunto che per il Mezzogiorno si stanno individuando misure per la proroga di alcuni interventi, quali le agevolazioni fiscali in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in quei territori, nonché prevedendo la proroga dei crediti d'imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate e per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Sud.

Sul versante pensioni viene consentito l'accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2023 il requisito contributivo di 41 anni congiuntamente a quello anagrafico di 62 anni. E' stata altresì prevista la proroga di "Opzione donna" seppur con importanti modifiche. La misura infatti interesserà solo caregiver, disabili, lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di crisi aziendale. Per il requisito anagrafico si è tenuto conto del numero dei figli. Infine, è stata prorogata anche l'APE sociale.

Per quanto concerne le spese per la salute è previsto un incremento di risorse incrementale nel triennio 2023-2025.

Sono stati introdotti interventi riguardano la correzione di alcuni aspetti del reddito di cittadinanza, per limitarne la fruizione e incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari di questa misura. Al sostegno degli investimenti pubblici sono inoltre destinati circa 42 miliardi di euro nel periodo 2023-2039, aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati a legislazione vigente nel bilancio dello Stato. Le risorse sono destinate all'ammodernamento tecnologico e di mezzi per la sicurezza pubblica e nazionale, al settore dell'aerospazio e della cybersecurity, alla realizzazione di infrastrutture stradali e ferroviarie. A questi si aggiungono circa 8 miliardi di investimenti privati, in particolare per i contratti di sviluppo, gli IPCEI (Importanti progetti di comune interesse europeo) e per il fondo di garanzia per le PMI.

SALDO IMU 2022: L'ABITAZIONE PRINCIPALE TRA ESENZIONI E DETRAZIONI

Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

Entro il termine del 16 dicembre 2022 deve essere effettuato il versamento della seconda rata a saldo dell'IMU dovuta per l'anno 2022. Ai fini IMU le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono assoggettate a un regime di favore: in alcuni casi è prevista la piena esenzione da imposta; in altri casi, invece, il legislatore riconosce una detrazione. Con la seconda rata di dicembre, inoltre, si ha la prima applicazione degli effetti della sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte costituzionale

Per quanto riguarda il trattamento tributario IMU dell'abitazione principale, con la seconda rata/rata a saldo 2022 - da versare entro la scadenza del 16 dicembre 2022 - si ha la prima applicazione degli effetti della sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 della Corte costituzionale. Ai fini dell'IMU l'art. 1, comma 741, lettera b), legge n. 160/2019 stabilisce che "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". Nella sentenza n. 209/2022 la Corte Costituzionale:

- ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge n. 160/2019, nella parte in cui stabilisce che "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

- ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160/2019.

Per la Corte, quindi, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Non c'è più:

-il riferimento al nucleo familiare;

- la disposizione relativa alla dimora abituale/residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi.

Nessuna novità, invece, per le pertinenze dell'abitazione principale. L'art. 1, comma 741, lettera c), legge n. 160/2019 stabilisce che

ai fini dell'IMU sono considerate abitazioni principali (abitazioni principali assimilate):

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (G.U. n. 146 del 24 giugno 2008), adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Le agevolazioni IMU per l'abitazione principale e assimilate sono:

- 1) l'esclusione dal presupposto impositivo;
- 2) la detrazione d'imposta.

Esclusione dal presupposto impositivo (esenzione)

Il legislatore (art. 1, comma 740, legge n. 160/2019) afferma che il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Si parla di esclusione dal presupposto impositivo. Nella sostanza è una "esenzione". Nell'esenzione sono attratte le pertinenze.

| Abitazioni principali escluse da IMU | |
|--------------------------------------|---|
| A/2 | Abitazioni di tipo civile |
| A/3 | Abitazioni di tipo economico |
| A/4 | Abitazioni di tipo popolare |
| A/5 | Abitazioni di tipo ultrapopolare |
| A/6 | Abitazioni di tipo rurale |
| A/7 | Abitazioni in villini |
| A/11 | Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi |

Caso n. 1 - Coniugi con dimora abituale e residenza anagrafica in due comuni diversi

Il coniuge A ha adibito ad abitazione principale una unità immobiliare (categoria A/2) collocata a Reggio Emilia, dove dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il coniuge B ha adibito ad abitazione principale una unità immobiliare (categoria A/3) collocata a Modena, dove dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Le due unità sono esenti da imposta.

Per l'eventuale acconto versato a giugno si può chiedere al comune il rimborso. Sulla base del dettato normativo, possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:

- C/2 - Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unità immobiliare abitativa;
- C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
- C/7 - Tettoie.

Il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna a una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma.

Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.

Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.

Caso n. 2 - Pertinenze

Nel caso in cui si posseggono 3 pertinenze di cui:

- una cantina accatastata come C/2;
- due garages classificati come C/6,

sarà il contribuente a individuare fra questi ultimi la pertinenza da collegare all'abitazione principale. Si ha diritto, quindi a due pertinenze: una C/2 e una C/6. L'altra C/6 sarà assoggettata all'aliquota ordinaria.

Caso n. 3 - Pertinenze

Nel caso in cui si posseggono 2 pertinenze, di cui una cantina iscritta congiuntamente all'abitazione principale e un'altra cantina accatastata come C/2, quest'ultima sarà assoggettata all'aliquota ordinaria.

Caso n. 4 - Pertinenze

Nel caso in cui si posseggono 3 pertinenze, tutte garages accatastati come C/6, il contribuente individuerà un garage da collegare all'abitazione principale. I due garages rimanenti saranno assoggettati all'aliquota ordinaria. Dall'IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1, comma 749, legge n. 160/2019). Queste le regole:

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- estensione alle pertinenze abitazione principale;
- si tratta di una detrazione di imposta;
- misura della detrazione fino a concorrenza di 200 euro;
- detrazione rapportata al periodo di possesso durante l'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

| Abitazioni principali assoggettate ad IMU | |
|---|---|
| A/1 | Abitazioni di tipo signorile |
| A/8 | Abitazioni in ville |
| A/9 | Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici |

L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. La facoltà accordata al comune può essere esercitata in aumento o in diminuzione, ma entro i limiti previsti. Abitazioni principali e pertinenze

| Unità abitativa | Esenzione | Aliquota | Detrazione (euro) | Legge n. 160/2019 |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------------|
| A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 | Non costituisce presupposto imposta | | | art. 1, comma 740 |
| A/1, A/8, A/9 | | 0,5% aumento 0,1 punti % - diminuzione fino azzeramento | 200 | art. 1, commi 748 e 749 |

Detrazione di 200 euro anche per IACP ed ERP

La detrazione di 200 euro per l'abitazione principale si applica agli alloggi regolarmente assegnati:

- dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
- dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616/1977.

Con la circolare 18 marzo 2020, n. 1/DF, il Dipartimento delle Finanze ha fatto presente che per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616/1977, è prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune

DECONTRIBUZIONE SUD E CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE: QUANTO SI RISPARMIA CON IL CUMULO

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

Sono cumulabili, nel rispetto dei requisiti di legge e delle regole di cumulabilità, gli incentivi relativi alla decontribuzione Sud e allo sgravio spettate ai datori di lavoro privati in possesso di certificazione della parità di genere. Le istanze, per entrambe le agevolazioni, devono essere trasmesse dalle imprese all'INPS. I due benefici contributivi possono essere fruiti se vengono rispettate tutte le specifiche condizioni. Quali sono? Quanto può risparmiare il datore di lavoro con il cumulo?

Certificazione parità di genere

Si applica a partire dal 2022 lo sgravio contributivo, nella misura dell'1%, spettate ai datori di lavoro privati in possesso di certificazione della parità di genere, riconosciuta in base ai parametri stabiliti dal dpcm 29 aprile 2022 (norma Uni 125:2022) e rilasciata dagli organismi di valutazione accreditati ai sensi del regolamento (CE) 765/2008.

Attenzione

Il datore di lavoro che non consenta la fruizione dei permessi e congedi previsti in materia di genitorialità e carevigers è punito con la sanzione accessoria della sospensione della certificazione di parità per un periodo di due anni.

Decontribuzione Sud

Le aziende private che operano nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) possono fruire di un nuovo esonero contributivo parziale con riferimento a tutti i rapporti di lavoro, sia di nuova costituzione che preesistenti (art. 27 L. n. 126/2020).

Attenzione

Il beneficio contributivo si applica ai lavoratori già in forza con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, siano essi a tempo indeterminato che determinato, ovvero con contratti di apprendistato, con esclusione dei datori di lavoro del settore agricolo e i contratti di lavoro domestico.

Certificazione parità di genere

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) si applica in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, applicabile su base mensile.

Decontribuzione Sud

La misura dell'incentivo si applica in misura pari a:

- 30% fino al 2025;
- 20% nel 2026 e 2027;

- 10% nel 2028 e 2029;

sulla contribuzione previdenziale ed è cumulabile con altri sgravi in corso di fruizione. I due benefici contributivi possono essere fruiti se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- sussistenza della regolarità contributiva;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Certificazione parità di genere

Una volta ottenuta la certificazione sulla parità di genere, la domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata all'INPS, attraverso una procedura di prossima disponibilità.

Decontribuzione Sud

I datori di lavoro che vogliono fruire dell'agevolazione devono esporre i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020.

Per esporre il beneficio si dovrà valorizzare l'elemento "Imponibile" e l'elemento "Contributo" della sezione "DenunciaIndividuale". Inoltre, nella "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", elemento "Incentivo":

- nell'elemento "TipoIncentivo" dovrà essere inserito il valore "ACAS", con significato di "Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020";

- nell'elemento "CodEnteFinanziatore" dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);

- nell'elemento "ImportoCorrIncentivo" dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

La decontribuzione Sud è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, per cui non sia previsto espresso divieto, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo che con riferimento agli incentivi di tipo economico.

Attenzione

La sequenza di cumulabilità tra gli esoneri si basa sull'ordine cronologico di approvazione delle norme che li hanno introdotti: l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta".

Certificazione parità di genere

Lo sgravio per la certificazione di parità è in vigore a partire dall'anno 2022 e ne segue la durata.

Decontribuzione Sud

Al momento l'incentivo si applica fino al 31 dicembre 2022. Per i restanti periodi, fino al 2029, è necessario attendere l'autorizzazione da parte della Commissione Europea. Operaia assunta al livello 4 del CCNL metalmeccanica artigiani da parte di un'azienda in possesso della certificazione di parità.

Su base mensile, la retribuzione di base è pari a 1.628,07 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è pari a 475 euro, la contribuzione INAIL è pari a 120 euro.

Applicando la decontribuzione Sud, gli oneri previdenziali carico

del datore di lavoro si riducono a 300 euro. Su questo importo residuo di contribuzione dovuta all'INPS va applicato lo sgravio nella misura dell'1% previsto per le aziende in possesso della certificazione di parità.

Risparmio %

Effettuando i calcoli di costo del lavoro, appare evidente come il risparmio, in termini percentuali, che il datore di lavoro può conseguire attraverso l'applicazione in cumulo dello sgravio parità e di quello per il lavoro nel Mezzogiorno, è pari all'8%.

| | Nessuno sgravio | Decontribuzione + sgravio parità |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Retribuzione mensile | 1.628 euro | 1.628 euro |
| Onere contributivo mensile | 475 euro | 300 euro |
| Onere assicurativo mensile | 120 euro | 120 euro |
| Totale mensile | 2.223 euro | 2.048 euro |
| Risparmio % | | 8% |

REDDITO DI CITTADINANZA, PERIODO TRANSITORIO E ABROGAZIONE DAL 2024. COSA CAMBIA

Simone Cagliano - Consulente del Lavoro

Limite massimo di 8 mensilità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 con eccezione per i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, disponibilità alla partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni utili alla collettività, previsto un periodo di almeno sei mesi di adesione a un corso di formazione o riqualificazione professionale e decadenza dal beneficio nel caso non venga accettata la prima offerta congrua. Sono le modifiche introdotte dal disegno di legge di Bilancio alla disciplina del reddito di cittadinanza, per il quale è prevista inoltre l'abrogazione a partire dal 1° gennaio 2024.

Il disegno di legge di Bilancio 2023 tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione. Tra le diverse misure è stata prevista una manutenzione straordinaria del reddito di cittadinanza, che si avvia

verso l'abolizione, con un periodo transitorio nel 2023 e con maggiori controlli su di chi lo percepisce e riceve offerte di lavoro. All'interno del DDL di Bilancio 2023 è stato previsto che, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità.

In proposito si ricorda che tale ultima disposizione non si applica in caso di nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

Ciò premesso, si evidenzia che a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, debbano essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge n. 53/2003. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. In proposito, si precisa, infine, che le Regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. Si riscontra una modifica nell'ambito della partecipazione dei percettori di reddito a progetti utili alla collettività. Come noto, infatti, in coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività. In tale ambito, i Comuni saranno tenuti ad impiegare tutti (e non più solamente "almeno un terzo") i percettori di Rdc residenti. Si ricorda, infine, che lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. L'art. 7 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019 dispone la revoca del beneficio per specifiche motivazioni. In merito a tale fattispecie, all'interno del DDL di Bilancio 2023 si riscontra la sostituzione della motivazione prevista alla lettera e), del quinto comma, del citato art. 7. In particolare, a seguito della predetta modifica, viene disposta la decadenza dal reddito di cittadinanza quando uno dei componenti non accetta la prima offerta congrua ai sensi dell'art. 4, comma 8, lettera b), numero 5) del predetto D.L. n. 4/2019. L'art. 3, comma 8, del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 dispone che in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio

economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto.

A tale previsione, il testo contenuto nel DDL di Bilancio 2023 dispone che venga infine aggiunto un ulteriore periodo secondo cui nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Il DDL di Bilancio 2023 prevede, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 e successive modificazioni.

BONUS ENERGIA, DETASSAZIONE E CONTRATTAZIONE AZIENDALE. MA A CHI SPETTA CONTRASTARE L'INFLAZIONE?

Vincenzo Ferrante - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Una norma, apparentemente innocua, del decreto Aiuti quater aumenta il tetto dei fringe benefit aziendali solo per il 2022, consentendo il rimborso del pagamento di bollette di luce, acqua e gas, anche avvenuto tardivamente, ma solo a condizione che sia relativo all'esercizio dell'anno oramai in chiusura. La norma sembra, però, ora passata in secondo piano, dopo che tra le misure previste dalla legge di Bilancio 2023 si è registrato sia un potenziamento dei bonus luce e gas, sia un rilancio della detassazione degli importi erogati a seguito di contrattazione aziendale. Ma, sulla base degli accordi adottati, sembra che spetti soprattutto alle misure messe in campo dal Governo contrastare la fiammata inflattiva (e speculativa) di questi ultimi mesi.

Sebbene il disegno di legge di Bilancio 2023 abbia da poco cominciato il suo iter parlamentare, non può restare senza un commento una vicenda che ha agitato non poco il mondo delle relazioni industriali durante la sua fase di preparazione: si tratta di una norma del decreto Aiuti quater (n. 176 del 18 novembre 2022) che aumenta il tetto per i fringe benefit aziendali da 600 a 3000 euro, ma solo per il 2022, consentendo così il rimborso del

pagamento di bollette di luce, acqua e gas, anche avvenuto tardivamente, ma solo a condizione che sia relativo all'esercizio dell'anno oramai in chiusura (art. 3, Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette, comma 10). Una norma apparentemente innocua, dunque, che si collocava nella scia di quanto già disposto dal Governo Draghi (tanto che ad essere aumentata è solo la soglia minima), prevedendo un bonus esentasse per i lavoratori e completamente deducibile per le imprese. Le critiche erano state congiunte e contrarie: da parte delle imprese, perché sembrava ancora una volta che si volesse utilizzare il sistema di predisposizione di paghe e contributi per raggiungere i lavoratori a reddito fisso e, da parte del sindacato, perché si temeva che volesse così introdurre una misura che, di fatto, rischiava di rimanere limitata ai soli lavoratori occupati alle dipendenze delle imprese più grandi.

La questione sembra però ora passata in secondo piano, dopo che tra le misure previste dalla futura Manovra finanziaria si è potuto registrare, per un verso, un potenziamento dei bonus luce e gas riservato alle famiglie in difficoltà economica, e per un altro, un rilancio della detassazione degli importi erogati a seguito di contrattazione aziendale, con il dimezzamento (dal 10 al 5%) dell'aliquota fiscale sulle voci salariali, frutto di accordi integrativi. Per un verso, insomma, sembra che l'apparato pubblico sia in grado di individuare direttamente (per il tramite di una triangolazione fra l'INPS, l'Autorità per l'energia e i sistemi informatici pubblici) le famiglie che si trovano in difficoltà economica, senza dover coinvolgere le imprese, così da assicurare uno sconto direttamente sui costi esposti nella bolletta, sulla base del tetto ISEE dichiarato.

Per un altro, il rilancio della detassazione del salario integrativo aziendale appare come un indice importante della volontà di puntare sui sistemi di retribuzione a incentivo per rilanciare la produttività delle imprese dell'Italia, che rimane ancora oggi uno dei punti che fanno registrare tutto l'affanno del sistema industriale italiano rispetto agli altri Paesi europei.

Non si deve dimenticare, in questo senso, che la ripresa dell'inflazione è, per la gran parte, conseguente all'incremento dei prezzi dell'energia, di modo che essa sembrerebbe rimanere al di fuori del meccanismo di adeguamento dei salari pattuito a livello interconfederale dopo la ormai lontana (ma mai dimenticata) disdetta della scala mobile (e cioè di quel meccanismo di adeguamento automatico dei salari, su base trimestrale, che alla fine aveva finito per essere uno strumento di moltiplicazione del tasso d'inflazione effettiva, danneggiando i lavoratori e le stesse casse dello Stato).

Già nell'accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria e da CGIL, CISL e UIL nell'aprile 2009 si è stabilito, infatti, a correzione delle previsioni "del protocollo Ciampi" del 1993 (che mise fine in via definitiva alla "scala mobile"), che, al momento del rinnovo dei contratti di categoria, gli incrementi retributivi vengano determinati, non più in relazione all'inflazione programmata (così come fissata in precedenza dal Governo nel DPEF - documento di programmazione economica e finanziaria), ma sulla

base di in un nuovo indice previsionale costruito in relazione all'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia, depurato - però - dalla "dinamica dei prezzi dei beni energetici importati".

L'indice in questione (denominato IPCA: "indice dei prezzi la consumo armonizzati") è stato sviluppato dall'Istituto di Statistica, sulla scorta del Regolamento CEE n. 2494 del 23 ottobre 1995, per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo, suscettibile di essere registrata dall'Istituto europeo (Eurostat), anche ai fini dell'accesso e della permanenza dei singoli stati nell'Unione monetaria. Esso assume a riferimento per il calcolo delle variazioni l'intera popolazione nazionale, e non più solo i consumi "operai". A differenza dei sistemi di rilevazione utilizzati in precedenza, però, il nuovo indice si riferisce al prezzo effettivamente pagato dal consumatore, tenendo conto dunque, sia di eventuali costi aggiuntivi, sia delle riduzioni temporanee di prezzo o di aumenti anomali.

Insomma, le fibrillazioni del mondo sindacale sono tutt'altro che frutto di un fraintendimento o di un equivoco facile a chiarirsi, poiché, sottoscrivendo un accordo collettivo che non attribuisce rilievo ai prezzi dell'energia (e che rinvia ad appositi incontri a consuntivo per la revisione dei salari definiti a livello nazionale dalla contrattazione collettiva di categoria), il sindacato si è obbligato a rispettare nei prossimi anni una dinamica lontana dall'andamento effettivo dei prezzi, sicché è solo alle misure messe in campo dal Governo che spetta di contrastare la fiammata inflattiva (e speculativa) di questi ultimi mesi. Un impegno tutt'altro che modesto, quello delle organizzazioni dei lavoratori, ove si pensi che all'accettazione di questo sistema è collegata sia la ripresa di relazioni sindacali partecipate, anche a livello aziendale, sia la rinuncia a rivendicazioni slegate dagli indici concordati.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

6 Dicembre 2022

Termine presentazione istanza fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

